

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2023
39/2023/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1237^a riunione del 7 febbraio 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 giugno 2006, 108/2006, recante “*Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale*” (di seguito: Codice di Rete Tipo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, di approvazione delle “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni

della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);

- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 377/2021/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2022, 485/2022/S/Gas (di seguito: deliberazione 485/2022/S/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, 22 marzo 2022, DSAI/4/2022/gas, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: determinazione DSAI/4/2022/gas);
- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 19 gennaio 2012, 9571-1 (di seguito: norma UNI 9571-1);
- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 16 giugno 2016, 10702-1, poi sostituita dall’edizione del 16 maggio 2019, (di seguito: norma UNI 10702-1);
- le Linee guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 22 giugno 2015 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas e s.m.i. (di seguito: linee guida APCE).

FATTO:

1. Dall’esame della segnalazione inviata dal Comune di Creazzo con nota del 28 settembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 35746) – e nuovamente acquisita nel corso della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, presso Servizi a Rete S.r.l. (di seguito: S.A.R.) nei giorni 12-15 ottobre 2021 (approvata con deliberazione 377/2021/E/gas) – è emerso, con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, relativo all’impianto denominato “CREAZZO** GAS NATURALE”, gestito dalla Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa (di seguito: Pomilia Gas o società) fino al 9 dicembre 2020 (e successivamente gestito da S.A.R.), che:
 - i. in violazione dell’articolo 12, comma 6, della RQDG 14/19, Pomilia Gas non avrebbe protetto catodicamente in modo efficace la propria rete in acciaio; inoltre, in violazione del punto 13.6 delle Linee guida dell’Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche del 22 giugno 2015, revisionata in data 18 dicembre 2015 (di seguito: Linee guida APCE), la società non avrebbe ottemperato all’obbligo di prevedere un numero di posti di misura tali da rispettare il rapporto di spaziatura media di un posto di misura ogni 1500 mt. in quanto, a fronte di almeno 45 posti di misura previsti (su un totale comunicato di circa 68.000 mt. di rete in acciaio AP/MP e BP), il Comune di Creazzo e S.A.R. ne avrebbero riscontrati soltanto 14 (compreso l’alimentatore IPC) (punti A e C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica S.A.R. allegata alla segnalazione);

- ii. in violazione della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571- 1 (di seguito: norma UNI 9571-1), Pomilia Gas non avrebbe provveduto a sottoporre negli anni l'impianto REMI a regolare manutenzione; in particolare, il Comune di Creazzo e S.A.R. avrebbero rilevato che la guarnizione armata del monitor della linea di regolazione numero 1 riporterebbe la data del "dic. 1996", mentre quella della linea di regolazione numero 2 la data del "giu. 1995" nonostante la citata norma UNI 9571-1 stabilisca, tra l'altro, al punto 8.1.1, la sostituzione delle parti normalmente non metalliche delle apparecchiature dei sistemi di sicurezza e dei relativi accessori ogni 6 anni; inoltre, la valvola di sicurezza a valle dei regolatori di pressione è stata sostituita da S.A.R. in quanto la valvola preesistente data la sua vetustà non è risultata manutenzionabile e tarabile (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e "Relazione tecnica S.A.R." allegata alla segnalazione);
 - iii. in violazione della norma UNI 10702-1, la società, sulla base di quanto rilevato dal Comune di Creazzo e da S.A.R., non avrebbe sottoposto a regolare manutenzione 8 (otto) Gruppi di Riduzione Finale, di seguito GRF (codici 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 e 4509) con sostituzione dei principali componenti soggetti ad usura, in base alle tempistiche previste dal punto 8 delle citata norma UNI 10702-1 (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e "Relazione tecnica S.A.R." allegata alla segnalazione);
 - iv. in violazione dell'articolo 10, comma 1, della deliberazione 631/2013/R/gas, la società non avrebbe installato e messo in servizio gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali previsti dalla normativa vigente; in particolare, il Comune di Creazzo e S.A.R. hanno rilevato che la maggior parte delle utenze con misuratore maggiore alla classe G25 era fornita di misuratore da sostituire o priva del convertitore di volumi e che alcune utenze con misuratore di classe superiore al G6 erano fornite di misuratore sprovvisto del convertitore di volumi (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e "Relazione tecnica S.A.R." allegata alla segnalazione);
 - v. in violazione dell'articolo 28, della RQDG 14/19, Pomilia Gas avrebbe comunicato all'Autorità dati relativi all'anno 2019 discordanti rispetto ai dati comunicati, per il tramite di S.A.R., con riferimento all'anno 2020; in particolare, le discordanze sarebbero riferite ai metri di rete AP, MP e BP in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai metri di rete AP, MP e BP in acciaio protette catodicamente e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica, ai metri di reti protette catodicamente in modo efficace, al numero di dispersioni di gas nonché al numero di punti di misura ("Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anni 2019 e 2020).
2. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (DSAI/4/2022/gas), l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Pomilia Gas per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione del relativo

provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

3. Con nota del 23 marzo 2022 (acquisita con prot. Autorità 12631), la società ha formulato un'istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal Responsabile del procedimento, ad esito della comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione 412/2021/A, con note del 22 aprile 2022 (prot. Autorità 18176, 18180, 18181 e 18182) e del 26 aprile 2022 (prot. Autorità 18418).
4. Con nota 12 luglio 2022 (prot. Autorità 30431), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. Nel corso del procedimento la società, con nota 5 agosto 2022 (acquisita con prot. 34416), ha presentato memoria di replica alle risultanze istruttorie.
6. Con deliberazione 485/2022/S/gas l'Autorità ha prorogato di 60 giorni il termine di conclusione del procedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti su alcuni degli elementi risultanti dalla copiosa documentazione allegata alla memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 5 agosto 2022 e, in particolare, dalla documentazione tecnica ivi testualmente richiamata e dal contratto di servizio.
7. Con nota del 20 ottobre 2022 (prot. 51860), l'Autorità ha chiesto alla società di inviare entro il 3 novembre 2022 ogni elemento utile al fine di valutare: a) il rispetto dell'obbligo di manutenzione dell'impianto REMI in coerenza con la norma UNI 9571- 1, ivi inclusa la procedura operativa di cui all'articolo 12.8 lett. g) della RQDG 14/19 relativa a sorveglianza degli impianti di riduzione e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio (contestazione sub ii); b) il rispetto dell'obbligo di manutenzione dei Gruppi di Riduzione Finale in coerenza con la norma UNI 10702-1, ivi inclusa la citata procedura operativa di cui all'articolo 12.8 lett. g) della RQDG 14/19. Con la medesima nota è stato infine richiesto alla società di fornire copia del "Progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale", richiamato nella memoria di replica alle risultanze istruttorie, nonché la documentazione attestante gli interventi effettuati.
8. La società ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di integrazione con una prima comunicazione del 31 ottobre 2022 mai ricevuta dall'Autorità in quanto eccedeva le dimensioni massime della casella di posta certificata dell'Autorità, come specificamente indicate nel sito internet dell'Arera. In seguito alla lettera di sollecito del 1 dicembre 2022 (protocollo dell'Autorità 63485), la società ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente con tre diverse PEC in data 2 dicembre 2022 (acquisite dall'Autorità con protocolli nn. 63686, 63737 e 63738), segnalando il precedente invio e inoltrando copiosa documentazione in risposta ai punti sopra riportati.
9. Con nota del 29 dicembre 2022 (prot. 70815), l'Autorità, nel prendere atto di quanto riferito dalla società con la comunicazione del 2 dicembre 2022, considerata la consistenza della richiamata documentazione e la necessità di ulteriori analisi ai fini

della decisione, ha comunicato la proroga del termine di conclusione del presente procedimento sanzionatorio sino al 16 febbraio 2023.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 6, della RQDG 20/25), le imprese di distribuzione del gas che gestiscono reti in acciaio sono tenute a proteggere catodicamente in modo efficace, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa vigente, per ogni anno del periodo 2014-2019: a) il 100% delle reti in AP/MP, b) il 90% delle reti in BP per gli anni 2015 e 2016; c) il 95% delle reti in BP per gli anni successivi al 2016.
11. Ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25), in tema di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI o, in mancanza, le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE; il rispetto di dette norme tecniche rappresenta infatti uno dei principali parametri di valutazione della diligenza professionale richiesta all'impresa di distribuzione nel cui "servizio principale" rientrano - ai sensi del punto 3 del Codice di Rete Tipo, al quale Pomilia Gas ha aderito in data 2 ottobre 2006 - le attività di "conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici" (lett. a) e la "gestione tecnica degli Impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo" (lett. b). In particolare, il punto 13.6 delle Linee guida APCE prevede per il monitoraggio dell'indicatore di protezione catodica KT una spaziatura media di 1 posto di misura ogni 1.500 mt.; la norma UNI 9571-1, la quale prescrive i criteri che devono essere seguiti nella sorveglianza degli impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale (REMI) al fine di mantenerne la sicurezza e l'efficienza per assicurare la continuità di servizio, prevede al punto 8.1.1. l'obbligo di effettuare la manutenzione preventiva consistente, tra l'altro, nella sostituzione di parti soggetti a invecchiamento e/o lubrificazione e/o pulizia, entro i termini previsti dal prospetto 7 della citata normativa UNI 9571-1 (ogni sei anni in caso di apparecchiature di sicurezza e/o relativi accessori); la norma UNI-CIG 10702-1 prevede la regolare manutenzione dei GRF con sostituzione dei principali componenti soggetti ad usura con le frequenze previste al punto 8 della suddetta disciplina UNI-CIG 10702-1.
12. L'articolo 28 della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 38 della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, tra l'altro: in relazione ai metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento le informazioni previste al comma 2, lettera c) (ora comma 2, lettere e) e f) dell'articolo 38 della RQDG 20/25); in relazione alle

dispersioni di gas localizzate le informazioni previste al comma 4 del medesimo articolo 28 della RQDG 14/19 (ora comma 3 dell'articolo 38 della RQDG 20/25); il numero dei posti di rilievo del potenziale di protezione catodica della condotta (comma 5, lettera c), ora articolo 38, comma 5, lettera e) della RQDG 20/25).

13. Ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione 631/2013/R/gas il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e a mettere in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali previsti dalla regolazione nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale nel rispetto del programma temporale ivi previsto.

Le argomentazioni della società in merito alla verifica ispettiva

14. Con nota del 5 agosto 2022 in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie Pomilia Gas ha sollevato ragioni di rito e di merito in opposizione alle contestazioni ad essa ascritte.
15. Sotto il profilo procedurale – dopo avere lungamente esposto del giudizio incardinato innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento della delibera n. 57 del 17 novembre 2020 del Comune di Creazzo di rilascio coattivo del citato impianto di distribuzione di gas naturale – la società contesta all'Autorità una asserita violazione del principio del contraddittorio, deducendo in particolare che, qualora avesse partecipato alla verifica ispettiva relativa all'impianto di Creazzo ed effettuata dall'Autorità presso S.A.R. nei giorni 12-15 ottobre 2021, avrebbe potuto produrre la propria relazione tecnica (avente ad oggetto i fatti contestati), già depositata nel giudizio promosso contro il Comune di Creazzo.
16. Nel merito, Pomilia Gas espone che con il presente procedimento sanzionatorio l'Autorità contesta in sostanza le stesse criticità già sollevate dal Comune nel provvedimento di rilascio coattivo dell'impianto che la società ritiene infondate. A sostegno dell'infondatezza delle contestazioni, l' esercente richiama la perizia tecnica di parte già prodotta anche nel giudizio amministrativo promosso avverso il provvedimento di rilascio coattivo dell'impianto. Da detta perizia emergerebbe l'assenza di un pericolo imminente per la sicurezza dell'impianto e la continuità del servizio; in particolare, il lavoro peritale attesterebbe che i GRF e la cabina REMI erano efficienti, funzionanti, sufficientemente mantenuti e non evidenziavano carenze o disfunzioni tali da pregiudicare la sicurezza e la continuità del servizio.
17. La società afferma, infine, che l'impianto avrebbe necessitato al più di quegli interventi di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento, potenziamento e ampliamento della rete per i quali la società aveva presentato all'Ente concedente, già con una nota del 22 ottobre 2010, un progetto dal titolo “*Adeguamento, ammodernamento e potenziamento della rete e degli impianti*”; detto progetto non sarebbe stato autorizzato dal Comune di Creazzo, se non in minima parte con atto del 13 novembre 2015 avente ad oggetto un primo stralcio relativo al “*Potenziamento rete zona collina, nuovo GRF, adeguamento e potenziamento impianto di protezione catodica*”.

18. A tale ultimo riguardo, la società richiama a sua difesa l'articolo 14 del d. lgs. 164/2000 in base al quale *“il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”*. Essendo il contratto di servizio della concessionaria scaduto il 31 maggio 2017, da questa data non le si potrebbero addebitare violazioni attinenti agli obblighi di manutenzione straordinaria, spettando alla stessa esclusivamente la gestione ordinaria dell'impianto. Ciononostante, la società specifica che dopo il 31 maggio 2017 avrebbe provveduto alla sostituzione della copertura in eternit della cabina REMI e dei GRF e alla sostituzione del calcolatore ovvero del convertitore di volumi in cabina REMI.
19. In riscontro alla richiesta di informazioni e documenti del 20 ottobre 2022, la società ha inviato la seguente documentazione, senza svolgere ulteriori argomentazioni difensive: a) i cd. “rapportini di intervento di manutenzione Cabina REMI anno 2016/2019” e la “procedura operativa interna - sorveglianza cabine di regolazione REMI”, b) i cd. “rapportini di intervento di manutenzione GRF anno 2016/2019” e la “procedura operativa interna - sorveglianza gruppi di riduzione (GRF)”, nonché c) copia del “Progetto di Adeguamento e Potenziamento dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale” corredato degli allegati e della nota di inoltro al Comune di Creazzo del 22 luglio 2010 e copia del “Progetto di Adeguamento e Potenziamento dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale” suddiviso in stralci funzionali, corredato degli allegati e della nota di inoltro al Comune di Creazzo del 30 dicembre 2011. La società, a supporto della asserita realizzazione degli interventi oggetto dello “stralcio funzionale” ha prodotto la seguente ulteriore documentazione: i) un verbale di fornitura e installazione di un impianto odorizzante computerizzato in data 25 marzo 2010; ii) un documento relativo alla contabilità della società esecutrice di un intervento di ampliamento della rete “zona collina” in data 30 aprile 2016; iii) la comunicazione dell'ultimazione dei lavori con la fattura per la sostituzione copertura eternit cabina REMI in data 13 settembre 2016; iv) un verbale di fornitura e installazione convertitore volumi in cabina REMI in data 16 maggio 2018; v) la conferma dell'ordine di acquisto di un alimentatore per la protezione catodica del 3 novembre 2018; vi) la conferma dell'ordine di smontaggio per manutenzione della centralina (alimentatore) per la protezione catodica in data 20 febbraio 2020.

Valutazioni delle argomentazioni della società

20. La doglianza relativa al mancato rispetto del principio del contraddittorio nel corso della verifica ispettiva dei giorni dal 12 al 15 ottobre 2021 risulta pretestuosa e del tutto infondata.
21. Anzitutto, la verifica ispettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. g), della legge 481/1995, degli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 244/2001, è stata correttamente disposta dalla deliberazione 377/2021/E/gas nei confronti di S.A.R. ovvero della società che *allora* gestiva l'impianto denominato “CREAZZO** GAS NATURALE”. La circostanza che nell'ambito di detta verifica ispettiva sia stato acquisito un documento relativo

alla pregressa gestione non ha determinato alcuna carenza di contraddittorio nel procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del precedente gestore, dato che il procedimento in questione si è svolto nel pieno rispetto delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento generale e settoriale.

22. Nel caso di specie, in particolare: a) nel corso della verifica ispettiva è stato acquisito un solo documento attinente alla precedente gestione dell'impianto da parte di Pomilia Gas, consistente nella relazione tecnica S.A.R. del 10 agosto 2021, già disponibile all'Autorità in quanto allegato alla segnalazione del Comune di Creazzo 27 settembre 2021; b) sugli elementi di fatto acquisiti per il tramite di questo documento (e di tutti gli atti del procedimento) la società ha potuto esercitare ogni più ampio diritto di difesa, a partire dall'accesso agli atti dell'aprile 2021 e sino al deposito di una memoria di replica alle risultanze istruttorie dell'agosto 2022, alla quale è stata allegata la relazione peritale della cui mancata acquisizione in sede ispettiva la società sembra dolersi. Né, d'altra parte, la società lamenta l'infondatezza degli elementi contenuti in detta relazione, laddove al contrario la stessa afferma che *“ogni contestazione è accompagnata (correttamente) dalla segnalazione del Comune di Creazzo e dalla “Relazione tecnica S.A.R.”.*
23. Con riguardo alle argomentazioni volte a contestare nel merito le risultanze istruttorie e già svolte nella perizia di parte allegata alla memoria del 5 agosto 2022, si osserva quanto segue. Premessa l'estraneità al presente procedimento della diversa procedura di rilascio coattivo dell'impianto, la citata perizia di parte – non a caso depositata nell'ambito del giudizio avverso il provvedimento di rilascio coattivo dell'impianto – non vale in alcun modo a superare i fatti oggetto di contestazione. L'affermazione del perito di parte secondo la quale *“non si rilevano criticità tali da compromettere la continuità del servizio né si ravvisano situazioni di particolare pericolo per la sicurezza dell'impianto”*, lungi dal negare, conferma piuttosto la sussistenza degli *illeciti di condotta* oggetto di contestazione come risulta peraltro evidente dalle altre affermazioni contenute nella stessa relazione. E, infatti, il perito incaricato dalla società afferma: a) con riferimento all'impianto di protezione catodica (e quindi alla violazione sub i) che lo stesso *“presenta talune insufficienze, quasi certamente dovute ad un sottodimensionamento dello stesso, rispetto alle esigenze della rete che, dalla sua realizzazione, ha subito nel corso degli anni consistenti sviluppi di pari passo con quello urbanistico”*; b) con riferimento ai gruppi di riduzione finale (e quindi alla violazione sub iii) che gli stessi sono *“apparecchiature vetuste, in ogni caso sarebbe auspicabile nonché opportuno la parziale sostituzione, al fine di adeguare le stesse sia alle norme più recenti, sia ad implementarne la portata in previsione di futuri sviluppi d'utenza”*. D'altra parte, la circostanza della presenza di soli 13 posti di misura (escluso l'impianto di protezione catodica), a fronte dei 45 richiesti ai sensi del punto 13.6 delle Linee guida APCE, è stata acquisita in contraddittorio con i tecnici di Pomilia Gas nel corso della verifica tecnica svolta, su incarico del Comune, in data 25-26 febbraio 2020 da Ecoline Anticorrosion Division S.r.l. che, all'esito di detta verifica, ha appunto segnalato l'esigenza di realizzare un numero di posti di misura in conformità alle vigenti disposizioni tecniche (in allegato A alla segnalazione del Comune di Creazzo).

24. Con riferimento alla violazione *sub ii.*, le carenze manutentive dell'impianto REMI risultano acquisite agli atti del procedimento, anche per il tramite di documentazione fotografica: così nell'allegato C alla segnalazione del Comune – oltre a darsi atto della non manutenzionabilità della valvola di sicurezza a valle dei regolatori di pressione a causa della sua vetustà – è contenuta una foto della guarnizione armata del monitor della linea di relazione n. 1 che reca la data del 1996 e una foto della guarnizione armata del monitor della linea 2 che reca la data del 1995 (cfr. pag. 243). D'altra parte, la documentazione trasmessa dalla società nel corso della fase decisoria del presente procedimento su richiesta degli Uffici non vale a superare le criticità sopra indicate. In particolare: a) dai c.d. "rapportini di intervento" per la cabina REMI (uno per ogni anno dal 2016 al 2019) risulta che la società nel periodo in questione ha effettuato principalmente verifiche di funzionalità e di taratura ("controllo tenuta", "verifica manovrabilità", "verifica taratura" e "verifica efficienza") delle apparecchiature di regolazione della pressione; solo per l'anno 2017, è stata trasmessa una "scheda di sorveglianza – ricambi" dalla quale però – per la genericità dei richiami ivi contenuti – non è desumibile l'avvenuta sostituzione di pezzi di ricambio sui regolatori di pressione; né la società ha trasmesso altra documentazione a supporto della avvenuta sostituzione di pezzi di ricambio; b) dalla procedura operativa di sorveglianza della cabina REMI, adottata ai sensi dell'art 12.8 lettera g) della RQDG 2014-19 - e contenente, nella versione aggiornata 6/2019, un richiamo non corretto alla deliberazione 569/2019/R/gas (RQDG 2020-2025) invece che alla deliberazione 574/2013/R/gas (RQDG 2014-2019) vigente al momento dell'aggiornamento - non risulta che la società abbia individuato frequenze di manutenzione diverse da quella standard di 6 anni, limitandosi la procedura operativa trasmessa dalla società in riscontro alla richiesta degli Uffici dell'Autorità a ricalcare pedissequamente la normativa UNI-CIG 9571-1 (senza allegare, tra l'altro, la consueta modulistica operativa necessaria per l'esecuzione delle attività prescritte), normativa che, in astratto, avrebbe consentito l'individuazione di frequenze diverse in relazione alle eventuali specificità dell'impianto.
25. Con riferimento alla violazione *sub iii.*, risulta acquisita in atti la mancata regolare manutenzione di 8 Gruppi di Riduzione Finale suffragata da documentazione anche fotografica del 2020 (cfr. allegato C della segnalazione del Comune), non essendo state sostituite, secondo le tempistiche della normativa UNI 10702-1, le componenti soggette a usura. In particolare, come emerge dal rilievo fotografico (cfr. pag. 244 del citato allegato C), per il gruppo di riduzione di "via De Gasperi interno REMI" le membrane dei regolatori di entrambe le linee erano datate 1997 e il dispositivo di sfioro in atmosfera risultava essere un apparato vetusto del 1976; per il gruppo di riduzione di "via De Gasperi fine strada" è stato riscontrato, tra l'altro, che le membrane dei regolatori erano datate 2002 (cfr. pag. 245, allegato C alla segnalazione del Comune); per il gruppo di riduzione finale di "via Carpaneda" è stato riscontrato, tra l'altro, che le membrane dei regolatori erano datate 2006 (cfr. pag. 245, allegato C alla segnalazione del Comune); quanto ai gruppi di riduzione finale di "via Rampa" e di "via Pasubio" (cfr. rispettivamente pagg. 246 e 248, allegato C alla segnalazione del Comune), risulta che nel 2021 si è resa necessaria la

sostituzione, non essendo più disponibili da anni i ricambi dei vecchi apparati; per il gruppo di riduzione di “via degli Alpini”, risulta che le membrane dei regolatori erano datate 2006 (cfr. pag. 247, allegato C alla segnalazione del Comune). I suddetti riscontri tecnici non sono superati dalla documentazione trasmessa dalla società su richiesta degli Uffici. In particolare: a) dai c.d. “rapportini di intervento” per i gruppi di riduzione finale (uno per ogni anno dal 2016 al 2019) risulta che la società nel periodo in questione ha effettuato semplici verifiche di funzionalità e di taratura (“controllo tenuta”, “verifica manovrabilità”, “verifica taratura” e “verifica efficienza”) delle apparecchiature di regolazione della pressione; solo per l’anno 2017, è stata trasmessa una “scheda ricambi gruppi II salto – regolatori ad azione diretta” – dalla quale però, per la genericità dei richiami ivi contenuti, non è stato possibile evincere per i 4 gruppi di riduzioni di Via Carpaneda, Via Pasubio, Via Doria e Via degli Alpini l’avvenuta sostituzione di pezzi di ricambio sui suddetti regolatori di pressione; né la società ha trasmesso altra documentazione a supporto della realizzazione di detti specifici interventi di manutenzione. Dai medesimi rapportini risulta nel 2017 soltanto una “sostituzione filtro” nei gruppi di riduzione finale siti in via Carpaneda, via Doria, via De Gasperi, via degli Alpini, via Rampa e via Pasubio e per quello ubicato all’interno della cabina REMI (per quest’ultimo risulta anche la sostituzione di una valvola di blocco); nel 2018 era peraltro suggerita dal tecnico incaricato la sostituzione del gruppo obsoleto sito in via Pasubio, via Doria e via Rampa, sostituzione che la società invece non ha eseguito; nel 2019 è ancora segnalata l’obsolescenza dei gruppi di via Pasubio, via Doria e via Rampa, per la quale non risultano interventi (ed è riportata un’attività di manutenzione su una valvola di blocco del gruppo all’interno della cabina REMI); b) dalla procedura operativa adottata ai sensi dell’articolo 12.8 lettera g) della RQDG 2014-19 - e contenente, nella versione aggiornata 6/2019, un richiamo non corretto alla deliberazione 569/2019/R/gas (RQDG 2020-2025) invece che alla deliberazione 574/2013/R/gas (RQDG 2014-2019) vigente al momento dell’aggiornamento - non risulta che la società abbia individuato frequenze di manutenzione diverse da quelle standard previste dalla normativa UNI-CIG 10702-1, limitandosi invece detta procedura operativa a ricalcare pedissequamente la suddetta normativa (senza allegare, tra l’altro, la consueta modulistica operativa necessaria per l’esecuzione delle attività prescritte) che, in astratto, avrebbe consentito l’individuazione di frequenze diverse in relazione alle specificità dell’impianto.

26. Accertate come sopra le violazioni *sub* i., ii., e iii., non vale ad escludere la responsabilità dell’ esercente l’asserita indisponibilità del Comune ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria, circostanza non provata che comunque non può essere rilevante a fronte degli obblighi statuiti dal contratto di servizio (Capo II) in base al quale il gestore deve provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti gestiti. D’altronde, la tariffa per l’accesso e l’erogazione del servizio è predisposta dall’ esercente sulla base di criteri - la cui definizione compete unicamente all’Autorità (articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995) - che sono volti a coprire (con remunerazione del capitale) anche i costi relativi agli investimenti per la realizzazione e la manutenzione straordinaria degli impianti.

Quanto alla diversa doglianza che, a far data dal 31 maggio 2017, è cessato il contratto di servizio, fermo restando che la maggior parte delle violazioni attengono alla sfera della ordinaria manutenzione, Pomilia Gas è comunque responsabile della mancata manutenzione straordinaria per il periodo precedente.

27. Infine, con riferimento a quanto sostenuto in merito agli ostacoli frapposti dal Comune alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, la società – a fronte della richiesta degli Uffici di inviare documentazione attestante l'esecuzione del primo stralcio funzionale del “Progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale”, pacificamente autorizzato dal Comune nel 2015 – ha prodotto documentazione inidonea a provare l'effettiva realizzazione e messa in opera degli interventi autorizzati; anche l'allegata email di conferma dell'ordine di acquisto di un alimentatore di protezione catodica del 2018 risulta inidonea a supportare quanto sostenuto da Pomilia Gas: detto alimentatore non è stato infatti rinvenuto *in loco* nel corso delle verifiche tecniche disposte dal Comune nel 2020 e svoltesi alla presenza di personale tecnico della stessa Pomilia Gas, né risulta richiamato nella perizia tecnica di parte disposta dalla stessa società e acquisita al procedimento. Risulta poi priva di attinenza con le contestazioni di cui alla determinazione DSAI/4/2022, l'ulteriore documentazione trasmessa dalla società in riscontro alla richiesta di informazioni del 20 ottobre 2022, relativa nella specie: 1) alla fornitura e all'installazione dell'impianto odorizzante computerizzato, 2) alle opere per l'ampliamento rete “zona collina” e 3) ai lavori per la sostituzione copertura eternit cabina REMI effettuati in data 13 settembre 2016 (e non nel 2017 come riportato erroneamente nelle memorie di replica della società).
28. Per quanto attiene alla violazione *sub* iv. relativa alla non installazione e messa in servizio di gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali previsti dall'articolo 10, comma 1, della deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i., la società non ha presentato alcuna difesa né ha prodotto alcun elemento idoneo a confutare le risultanze istruttorie e la sussistenza dell'illecito. Risulta, invece, in atti che per alcune delle utenze allacciate alla rete del gasdotto dell'impianto di Creazzo i relativi gruppi di misura di classe superiore a G6 presentano difformità; in particolare, l'assenza del dispositivo di conversione dei volumi di gas misurati rende tali gruppi di misura non conformi ai requisiti funzionali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione dell'Autorità 631/2013/R/gas del dicembre 2013 e s.m.i. (cfr. pagg. 231, 237 e 456 allegato C alla segnalazione del Comune di Creazzo).
29. Con riferimento alla violazione *sub* v., parimenti non sono state articolate difese da parte della società. Tanto precisato, pur risultando discordanti i dati comunicati da Pomilia Gas all'Autorità relativi all'anno 2019 rispetto ai dati comunicati, per il tramite di S.A.R., con riferimento all'anno 2020, si deve sottolineare che sono emerse evidenze istruttorie idonee a suffragare la violazione contestata solo con riferimento ai dati sulla protezione catodica e al numero dei posti di misura.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

31. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, le condotte *sub i., ii., iii. e iv.* si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione del gas naturale, anche con riferimento alla regolazione del servizio di misura. La condotta *sub v.*, invece, contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi e documentali funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità.

32. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.

33. In merito *alla personalità dell'agente* la società contesta il rilievo attribuito alla precedente deliberazione sanzionatoria 222/2015/S/gas adottata dall'Autorità nei confronti di Pomilia Gas per violazioni in materia di obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale, avendo la società proposto un ricorso giurisdizionale ancora pendente innanzi al T.A.R. Lombardia avverso la medesima delibera. Ferma la piena efficacia e validità del richiamato provvedimento fino a diversa statuizione del Giudice amministrativo, l'argomentazione non può comunque trovare accoglimento poiché le violazioni sanzionate con la deliberazione 222/2015/S/gas risultano definitivamente accertate, non essendo state contestate dall'esercente (i motivi del ricorso giurisdizionale attengono infatti solo a supposti vizi procedurali del provvedimento impugnato e alla commisurazione del *quantum* della sanzione e non anche all'*an*). La personalità dell'agente appare quindi senz'altro incline a commettere violazioni in materia di sicurezza e qualità delle prestazioni rese agli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale, come risulta altresì confermato dagli esiti negativi di tre controlli tecnici sul livello di odorizzante effettuati dalla Guardia di finanza presso lo stesso impianto di Creazzo, unitamente al personale della Stazione Sperimentale per i combustibili in data 17 ottobre 2007, 18 novembre 2009 e 5 novembre 2010.

34. Per quanto attiene *alle condizioni economiche dell'agente*, la società contesta che possa farsi riferimento al fatturato, composto anche da voci che rappresentano partite di giro, ritenendo che occorrerebbe prendere, quale parametro di riferimento, la voce degli effettivi ricavi e, in particolare, i ricavi dell'impianto oggetto del procedimento. La doglianza non è accoglibile in quanto ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del

Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dal gestore di trasmissione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile. Dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile relativo all'anno 2020 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 3.141.125.

35. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 143.000 (centoquarantatremila), di cui euro 55.000 per la violazione *sub i.*, euro 6.000 per la violazione *sub ii.*; euro 33.000 per la violazione *sub iii.*; euro 43.000 per la violazione *sub iv.*; euro 6.000 per la violazione *sub v.*

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa, *nei termini di cui in motivazione*, (i) dell'articolo 12, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas e del punto 13.6 delle Linee guida dell'Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche del 22 giugno 2015; (ii) della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571-1, punto 8.1.1; (iii) della norma UNI 10702-1, punto 8; (iv) dell'articolo 10, comma 1, della deliberazione 631/2013/R/gas; (v) dell'articolo 28, della RQDG 14/19;
2. di irrogare, nei confronti di Pomilia Gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria la sanzione nella misura complessiva di euro 143.000 (centoquarantatremila), di cui euro 55.000 per la violazione *sub i.*, euro 6.000 per la violazione *sub ii.*; euro 33.000 per la violazione *sub iii.*; euro 43.000 per la violazione *sub iv.*; euro 6.000 per la violazione *sub v.*;
3. di ordinare a Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa a r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa a r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;

6. di notificare il presente provvedimento a Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa a r.l. (p. iva 01414851210) mediante pec all'indirizzo: distribuzione@pec.pomiliagas.it, di inviarlo per conoscenza all'indirizzo avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini